

**REGOLAMENTO**  
per l'applicazione della tassa sulla  
raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani intinti

Art. 1.

E' istituita in questo Comune la tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani intinti, ai sensi degli articoli 288 e seguenti del T. U. per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 175, modificati con l'art. 27 della legge 20 marzo 1941, n. 366. Il servizio, a sensi dell'art. 9 della citata legge compete al Comune il quale lo esercita con diritto di privativa in base al T. U. 15 ottobre 1935, n. 2578 o direttamente o mediante concessione in appalto all'industria privata.

Art. 2.

La tassa è dovuta da chiunque occupi oppure conduca locali a qualsiasi uso abitati, esistenti ~~o destinati a servizi pubblici~~

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_
- d) \_\_\_\_\_

Nelle circoscrizioni di trasporto dei rifiuti solidi urbani può essere effettuato dai singoli privati con l'autorizzazione del Comune, che si riserva anche di stabilire le condizioni all'atto di essersi in linea ~~con le norme di igiene~~.

Art. 3.

La tassa è dovuta dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.  
La cessione, nel corso dell'anno, delle occupazioni e con-  
dizione dei locali innanzi indicati, purchè debitamente accertata  
a seguito di regolare denuncia da parte del contribuente, dà dir-  
itto allo sgravio a decorrere dal primo giorno del semestre solare  
successivo a quello in cui la denuncia venne presentata.

Art. 4.

(Annualità del tributo)

Salvo i casi contemplati nel precedente articolo 2, la tassa è annuale.

Pertanto le variazioni nella occupazione o condizione di locali, che avvengano nel corso dell'anno solare, non danno diritto a rimborso o a riduzione di tassa.

La tassa è ugualmente dovuta per intero, anche se i locali vengano temporaneamente chiusi e se il servizio per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani venga interrotto per causa di forza maggiore.

nel territorio comunale.  
Fanno eccezione le case sparse allorchi costruite con le  
seguenti condizioni:

- 1) le singole abitazioni siano a distanza di almeno cento metri dalla più vicina abitazione, calcolando la distanza dai punti più vicini delle rispettive strutture abitative;
- 2) le abitazioni siano occupate da agricoltori coltivatori diretti;
- 3) gli interessati abbiano richiesto di essere esclusi dal servizio, dimostrando come gli stessi provvedano alla distruzione od all'utilizzo dei rifiuti solidi urbani, sempreché le soluzioni proposte siano giudicate idonee dall'ufficiale sanitario.

Se gli interessati non sfano coltivatori diretti, si domanda in pari somma essi possono essere esclusi dal servizio quanto l'abitazione sia posta a non meno di quattrocento metri dalla più vicina abitazione.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma l'autorizzazione è concessa dal sindaco, su consiglio parere del Consiglio comunale, risultante in concordanza tra le

Vice

Art. 5.

(Misura della tassa)

La tassa viene applicata in base alla superficie complessiva dei locali serviti ed all'uso, al quale vengono destinati, secondo la classificazione in categorie, di cui al successivo art. 7.

Agli effetti della determinazione della superficie, si calcolano le cucine, gli ingressi, i corridoi ed i bagni; non si calcolano, invece, gli anditi, i piccoli ripostigli, le scale, gli atrii, i cortili, le terrazze, le verande, i balconi e, in genere, tutti i locali di uso promiscuo.

Art. 6.

(Esenzioni)

Sono esenti da pagamento della tassa:  
Offici pubblici - istituti scolastici - gli uffici - go-  
verno - amministrativi - eccetera - sia con - spese di funzionamento - per dispo-

(Contenuto delle denunce)

4) Le pubbliche Chiese;

5) I locali non adibiti ad uso alcuno, privi di arredamento  
e che restino chiusi per l'intero anno solare;

6) I locali di abitazione delle famiglie iscritte nell'elenco  
dei poveri.

Art. 7

(Classificazione degli immobili)

Agli effetti dell'applicazione della tasse, i locali, secondo l'uso  
cui sono destinati, sono suddivisi nelle seguenti categorie :

- 1) case, appartamenti, locali ad uso abitazione;
- 2) locali destinati ad uffici pubblici e privati, studi professionali e simili;
- 3) locali destinati a botteghe, negozi ad uso commerciale od artigianale, e pubbliche rimesse, a deposito di bagaglio, aree destinate a banchi di vendita all'aperto, a distributori di carburante, stabilimenti industriali, od opifici per i rifiuti assimilabili a quelli urbani in relazione ai criteri dettati dallo Stato ai sensi dell'art. 4 lett.e del D.P.R. n. 915/1982;
- 4) locali destinati a circoli, sale convegno, teatri, cinematografi ed esercizi pubblici, osterie, trattorie, caffè, bar, ristoranti ed aree adibite a sale da ballo all'aperto;
- 5) librierghi, collegi, convitti, seminari, pensioni, sale da biliardo e similari, aree attive a campeggi;
- 6) istituti pubblici di ricovero, aventi scopo di assistenza;
- 7) ospedali e istituti di cura pubblici e privati, per i rifiuti che siano assimilabili a quelli urbani, ai sensi dell'art. 1, comma primo, del D.P.R. n. 915/1982.

Art. 8.

(Denunce)

Le denunce di attivazione dell'utenza debbono essere presentate dai contribuenti all'ufficio comunale imposta e tasse, che ne rilascerà ricevuta, entro 30 giorni dalla data di inizio dell'uso o godimento dei locali.

Le domande di variazione alle utenze preesistenti, debbono essere presentate allo stesso ufficio entro il 20 settembre successivo al giorno in cui la variazione si verifica.

Le denunce di cessazione dell'utenza possono essere presentate in qualunque epoca, essendo gli sgravi relativi regolati in conformità del capoverso del precedente art. 3.

Tutte le denunce debbono essere compilati sugli appositi moduli, in distribuzione presso l'ufficio comunale ~~presso la tassa~~.

Art. 9.

(Contenuto delle denunce)

Ogni denuncia deve contenere:

- a) cognome, nome e paternità dell'utente e relativo indirizzo (per le abitazioni, la denuncia va fatta sempre dal capo famiglia);
- b) ubicazione dei locali (via, piazza, numero civico, piano);
- c) cognome, nome e paternità del proprietario dei fabbricati e relativo indirizzo;

d) destinazione dei locali;

- e) numero dei vani e loro superficie ;
- f) data di attivazione o di variazione o di cessazione della utenza (per quest'ultima indicare anche la causa).

Chi occupa più locali siti in diversi fabbricati è tenuto a fare tante denunce quanti sono i locali che ha in uso.

Art. 10.

E' in facoltà del Sindaco di invitare i contribuenti ed i proprietari degli stabili ubicati nelle zone soggette alla disciplina del servizio a recarsi presso l'ufficio comunale ~~presso la tassa~~ per fornire notizie e chiarimenti ritenuti necessari ai fini della tassa.

Le notizie ed i chiarimenti di che trattasi possono essere richiesti anche per iscritto.

Art. 11.

Alla riscossione della tassa sarà provveduto, esclusivamente, mediante ruoli nominali che verranno dati in carico all'Ereditore Comunale.

Art. 12.

(Tasse)

Le tariffe vengono deliberate ed aggiornate dal Consiglio Comunale, secondo la suddivisione in categorie previste dal presente regolamento.

Art. 13.

(Riscossione e ricorsi)

Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni di cui agli articoli dal 273 al 294 del T.U. n. 1175 e le successive modificazioni.

Art. 14

In caso di contravvenzione alle disposizioni del presente regolamento sarà provveduto con le modalità previste dagli artt. 107 e 110 del Tit. II Capo VI° del T.U. Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n. 383 e, per quanto riguarda la misura dell'ammenda, sarà previsto al senso del 1° comma dell'art. 296 del T.U. per la Finanza Locale 14 settembre 1931 n. 1175, modificato dall'art. 56 della Legge 7 luglio 1952 n. 703 e successive modificazioni.

In caso di amessa o inferiale denuncia saranno applicate anche le sanzioni previste dall'art. 292 del citato T.U.-F.L. modificato dall'art. 54 della richiamata legge n. 701.

Resta salva l'applicazione dell'art. 1 della Legge 3 maggio 1967 n. 317 per l'impostazione delle amende da cui al combinato disposto dell'art. 106 del T.U.-L.C.P. approvato con R.D. 3-3-1934 n. 193 e dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961 n. 603.

Art. 15.

E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.